


XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 788 e abb.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 788 e abb.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs_segreteria@,camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@,camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3-
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	3-
ARTICOLI 1 E 2	3-
FINALITÀ, OGGETTO E DEFINIZIONI DEL PROVVEDIMENTO	3 -
ARTICOLI 3 E 4	4-
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI, MARCHI E TAVOLO TECNICO DELLA BIRRA ARTIGIANALE	4 -
ARTICOLO 5	6-
PIANO NAZIONALE DI SVILUPPO DELLA FILIERA BRASSICOLA	6 -
ARTICOLO 6	7-
PIANI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	7 -
ARTICOLO 7	8-
CRITERI DI PREMIALITÀ NELL'AMBITO DEI PIANI DI SVILUPPO RURALE (PSR)	8 -
ARTICOLO 8	9-
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEL SETTORE BRASSICOLO	9 -
ARTICOLO 9	10-
TURISMO BRASSICOLO	10 -
ARTICOLO 10	11-
CONCORSI DI IDEE PER IMPRESE E GIOVANI DIPLOMATI E LAUREATI	11 -
ARTICOLO 11	12 -
CLALISOLA EINANZIARIA	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C. 788 ed abb.

Titolo: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione

dei prodotti e delle attività dei produttori di birra

artigianale

Iniziativa: parlamentare

Iter al Senato: no

Relazione tecnica: assente

Relatore per la Cerreto (FDI)

Commissione di merito:

Commissione competente: XIII Commissione (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale (AC 788).

Il provvedimento, che è stato assegnato, in sede referente, alla XIII Commissione (Agricoltura), non è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri.

Di seguito vengono esaminate le disposizioni del provvedimento che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Finalità, oggetto e definizioni del provvedimento

<u>Le norme</u>, all'articolo 1, stabiliscono che il provvedimento in esame è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

Dette finalità sono perseguite mediante:

a) la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione;

- b) l'incentivazione dello sviluppo della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione nazionale di orzo e di luppolo, sostenendo, ove opportuno, la creazione e lo sviluppo delle filiere locali;
- c) e) la promozione della qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;
- d) la promozione dello sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra le imprese del comparto;
- e) la promozione di una corretta informazione del consumatore;
- f) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.

Vengono altresì elencate le definizioni dei termini utilizzati dal provvedimento, ossia quelle di birra artigianale, birra agricola, malto italiano, luppolo italiano (articolo 2).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le disposizioni in esame definiscono le finalità del provvedimento, volto alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale, e le definizioni utilizzate.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare circa le finalità, considerato il loro carattere programmatico, rinviando per i profili di quantificazione a quanto esposto in relazione alle successive disposizioni di carattere precettivo.

In merito, invece, all'introduzione di nuove definizioni legali, ossia quelle di "birra artigianale", "birra agricola", "malto italiano", "luppolo italiano", appare necessario che il Governo chiarisca se la loro introduzione sia compatibile con il diritto unionale.

Si rammenta che la XIV Commissione, nella seduta del 7 maggio 2024, ha espresso, in sede consultiva, parere favorevole, con una osservazione, sulla pdl A.C. 788. In particolare, è stato chiesto alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di espletare la procedura d'informazione alla Commissione europea, in ordine alle previsioni normative di cui all'articolo 2 del richiamato progetto di legge, come previsto¹ per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare.

ARTICOLI 3 e 4

Qualità delle produzioni, marchi e tavolo tecnico della birra artigianale

<u>Le norme</u> prevedono che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i

¹ Dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 21 giugno 1986, n. 317.

relativi disciplinari di produzione. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale, qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni (articolo 3).

Si prevede altresì l'istituzione del Tavolo tecnico della birra artigianale: ai partecipanti, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati (articolo 4, commi 1 e 2).

Il Tavolo, ai sensi del comma 3, svolge le seguenti funzioni:

- a) studio delle materie prime per la produzione brassicola coltivate nel territorio nazionale, nonché promozione dello studio di attività di *breeding* volte alla costituzione di varietà italiane e dello studio dell'attitudine alla trasformazione delle materie prime agricole d'interesse;
- b) attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione del Piano di cui al successivo articolo 5 nonché su temi specifici;
- *c)* promozione di progetti di ricerca e sviluppo delle filiere agricole legate alla produzione brassicola, anche in collaborazione con università ed enti di ricerca.

I componenti del Tavolo, come disposto dai commi 4 e 5, sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e durano in carica tre anni. Il Tavolo è composto da:

- *a)* due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero delle imprese e del Made in Italy;
- c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- e) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- f) tre rappresentanti delle associazioni del settore brassicolo artigianale italiano;
- *g)* quattro rappresentanti delle. organizzazioni professionali agricole comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Tavolo può invitare ai propri lavori, per specifici argomenti, in qualità di osservatori, rappresentanti di associazioni e consorzi nazionali del settore agricolo, nonché di università ed enti di ricerca. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, nonché di altri esperti del settore (commi 6 e 7).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i relativi disciplinari di produzione.

Si prevede altresì l'istituzione di un Tavolo tecnico della birra artigianale ai cui partecipanti (inclusi gli osservatori e i componenti di eventuali gruppi di lavoro) non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Il Tavolo può invitare, per specifici argomenti, in qualità di osservatori, rappresentanti di associazioni e consorzi nazionali del settore agricolo, nonché di università ed enti di ricerca; il Tavolo, infine, può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, nonché di altri esperti del settore. In proposito, con riferimento alla previsione di marchi finalizzati alla certificazione del prodotto e dei relativi disciplinari di produzione, non si formulano osservazioni atteso il carattere facoltativo, non obbligatorio degli adempimenti, cui gli enti potranno dar seguito al sussistere di eventuali disponibilità.

Con riferimento all'istituzione del Tavolo tecnico della birra artigianale, si prende atto che ai partecipanti, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. Ciò premesso, si osserva che le norme non specificano presso quale struttura ministeriale detto Tavolo sia effettivamente costituito. Al riguardo, dal momento che le attività del Tavolo prevedono, tra l'altro, lo studio delle materie prime per la produzione brassicola, la promozione dello studio di attività di coltivazione (*breeding*) volte alla costituzione di varietà italiane, l'attività consultiva e di indirizzo relativa alla redazione del Piano di cui al successivo articolo 5, nonché la promozione di progetti di ricerca e sviluppo delle filiere agricole, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare che l'avvio e la gestione a regime del Tavolo, nonché lo svolgimento delle suddette attività siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5

Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola

<u>Le norme</u> prevedono che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia adottato il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana. Il Piano, di durata triennale, è lo strumento programmatico strategico del settore brassicolo artigianale, destinato a fornire a regioni e province autonome gli indirizzi sulle

misure e sugli obiettivi di interesse del settore. Lo stesso Piano individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore, con particolare riguardo alla formazione professionale e alla valorizzazione dei prodotti. Inoltre il Piano individua interventi per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti per la produzione e per la conservazione della birra artigianale nonché per la promozione della coltivazione dell'orzo, del luppolo e della produzione del malto in Italia (commi 1-4). Per il finanziamento della ricerca e la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole artigianali, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1 (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sia adottato il Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana, che individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produttività del settore, nonché gli interventi per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti. Per il finanziamento della ricerca e la concessione di agevolazioni nell'ambito delle filiere produttive brassicole artigianali, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Piani di comunicazione e promozione

Le norme prevedono che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base degli obiettivi indicati dal Tavolo di cui all'articolo 4 predisponga un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale italiano (comma 1).

Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base degli obiettivi indicati dal Tavolo di cui all'articolo 4, predisponga un Piano nazionale di

comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale italiano. Per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Al riguardo, pur rilevandosi che l'onere risulta limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, si osserva che la relativa autorizzazione di spesa risulta priva di copertura finanziaria.

ARTICOLO 7

Criteri di premialità nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR)

<u>Le norme</u> prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui criteri di premialità nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR) e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. Le regioni danno attuazione alle suddette disposizioni nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui criteri di premialità nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR) e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. Le regioni danno attuazione alle suddette disposizioni nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Ciò posto, riguardo alla definizione dei criteri di premialità, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l'applicazione dei suddetti criteri incide sulla composizione della platea dei beneficiari e non sull'ammontare delle risorse da erogare.

Per quanto attiene invece alla definizione di specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale appare opportuno inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad assicurare che tali misure e interventi sono attuati compatibilmente con gli equilibri di bilancio degli enti interessati.

ARTICOLO 8

Disposizioni a sostegno del settore brassicolo

<u>Le norme</u> modificano l'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, relativo alle accise sulla birra.

In particolare:

- viene modificato il comma 3-bis, rendendo permanente a decorrere dal 2024 la riduzione dell'aliquota di accisa del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. A legislazione vigente tale agevolazione è limitata al 2023 [articolo 8, comma 1, lettera a)];
- viene modificato il comma 3-quater, rendendo permanente a decorrere dal 2024 l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta per gli anni 2022 e 2023 in favore dei piccoli birrifici, ossia quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri [articolo 8, comma 1, lettera b]].

Si rammenta che a una recente proroga delle medesime agevolazioni sopra descritte, disposta dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 198 del 2022, sono stati ascritti effetti di minor gettito che la relazione tecnica di passaggio (AC 888 della XIX legislatura) ha valutato <u>in 2,41 milioni di euro per il 2023</u>: la disposizione, tuttavia, recava anche ulteriori previsioni non ripetute dalla norma ora in esame per cui le stime non sono pienamente comparabili, ma possono costituire un orientamento circa l'ordine di grandezza.

Ai fini dell'applicazione delle suddette aliquote di accisa ridotte, si attuano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022 (articolo 8, comma 2). Il decreto citato, recante "Semplificazione dei microbirrifici", elenca le modalità applicative della disciplina fiscale di tali impianti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, rendendo permanente a decorrere dal 2024 la riduzione del 50 per cento dell'aliquota di accisa (in luogo del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. A legislazione vigente tale agevolazione è limitata al 2023. Viene altresì modificato l'articolo 35, comma 3-*quater*, rendendo permanente a decorrere dal 2024 l'aliquota di accisa ridotta (del

30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta per gli anni 2022 e 2023 in favore dei piccoli birrifici, ovvero quelli con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Ai relativi oneri, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Al riguardo, pur constatando che il minor gettito atteso risulta sostanzialmente in linea con quello ascritto alla proroga per il 2023 delle medesime agevolazioni disposta dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 198 del 2022, valutato in 2,41 milioni di euro, risulta comunque opportuno acquisire dati ed elementi di informazione volti a suffragare la congruità della stima.

ARTICOLO 9

Turismo brassicolo

<u>Le norme</u> estendono² alle attività di turismo brassicolo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017, che dispongono una disciplina di favore per le attività enoturistiche (comma 1).

In particolare, il comma 503 prevede l'applicazione a tali attività dell'articolo 5 della legge n. 413 del 1991. Il richiamato articolo 5 reca misure di sostegno all'agriturismo, le quali si sostanziano nella possibilità di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 503 prevede altresì che il regime forfetario IVA (previsto all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991) si applichi solo ai produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

Ai commi 502-505 sono stati ascritti effetti di minor gettito valutati, a regime, in 1,07 milioni di euro annui. Con il termine «turismo brassicolo» si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione (comma 2).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le disposizioni in esame estendono alle attività di turismo brassicolo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge

² A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

n. 205 del 2017, che dispongono una disciplina di favore per le attività enoturistiche: si rammenta che ai predetti commi 502-505 sono stati ascritti effetti di minor gettito valutati, a regime, in 1,07 milioni di euro annui.

In particolare, il comma 503 prevede l'applicazione a tali attività dell'articolo 5 della legge n. 413 del 1991. Il richiamato articolo 5 reca misure di sostegno all'agriturismo, le quali si sostanziano nella possibilità di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 503 prevede altresì che il regime forfetario IVA (previsto all'articolo 5 comma 2 della legge n. 413 del 1991) si applichi solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

Al riguardo, si osserva che l'estensione al settore brassicolo di una disciplina tributaria di favore, cui sono stati associati effetti di minor gettito di carattere permanente, appare suscettibile di determinare una perdita di gettito priva di quantificazione e copertura. Ciò stante, appare pertanto necessario che il Governo fornisca dati ed elementi ai fini della stima dell'onere.

ARTICOLO 10

Concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati

Le norme prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola, di cui al precedente articolo 5, nel limite delle risorse stanziate dal comma 5 del medesimo articolo, bandisca concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola e nel limite delle risorse stanziate dal precedente articolo 5, comma 5, bandisca concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

Al riguardo, pur rilevando che le risorse destinate ai bandi rientrano tra quelle già stanziate per la predisposizione del Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle iniziative previste dalle disposizioni in esame, posto che le stesse appaiono di carattere obbligatorio.

ARTICOLO 11

Clausola finanziaria

La norma prevede che:

- agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 1);
- agli oneri di cui all'articolo 8, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (comma 2).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Si rileva, altresì, che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 8, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente

bilancio triennale dello Stato, pari a 88.659.781 euro per l'anno 2024, a 106.371.658 euro per l'anno 2025 e a 268.515.522 euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel segnalare che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo fondo risulta una disponibilità di competenza pari a 25.971.796 euro per l'anno 2024, si rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo anche negli anni successivi al 2024, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Si rileva, infine, che il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, si ricorda che l'articolo 20, comma 30, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) autorizza in via generale il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nell'anno finanziario 2024, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel medesimo anno. Potrebbe, pertanto, valutarsi l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al citato comma 3. Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.